

NUOVE CERTIFICAZIONI PER GLI ESENTI TICKET

D.M. 11/12/2009 (G.U. n.302 del 30/12/2009) e DGR n. 2790/2010 (BURP n.7 del 14/01/2011)

Dal 2 maggio 2011 cambiano le modalità per ottenere l'esenzione, per condizione economica, dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket), per le prestazioni specialistiche ambulatoriali. Non cambiano i criteri che danno diritto all'esenzione, cambia solo il metodo con il quale si certificano le esenzioni per reddito: gli attuali attestati di esenzione per condizioni economiche con codice E01, E02, E03 ed E04 cessano la loro validità il 30 aprile 2011.

Dal 2 maggio 2011 i medici di famiglia (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) potranno indicare la condizione di esenzione per reddito sulle ricette, rilevandola da uno specifico elenco fornito dal Sistema nazionale "Tessera Sanitaria".

Gli assistiti che godono di tali esenzioni dovranno verificare presso il proprio medico di famiglia, o presso il Distretto Sanitario di appartenenza, la presenza del proprio nominativo in tale elenco.

Gli assistiti che non risultano inseriti in tali elenchi, ma che ritengono di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per i codici E01- E02 - E03 ed E04, dovranno recarsi presso gli uffici distrettuali dell'ASL di appartenenza per rendere un'autocertificazione (che sarà acquisita in tempo reale dal Sistema "Tessera Sanitaria" del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e ottenere l'attestato di esenzione.

Ogni anno, entro il 31 marzo, il Sistema nazionale "Tessera Sanitaria" renderà disponibile ai medici l'elenco degli esenti per condizione economica. Pertanto, dal 1° Aprile di ogni anno i cittadini che non saranno presenti nel nuovo elenco e che riterranno di avere i requisiti per il diritto all'esenzione ticket di cui ai codici E01, E02, E03, E04, dovranno recarsi presso gli uffici distrettuali della propria ASL.

COSA DOVRÀ FARE L'ASSISTITO ESENTE CON CODICE E01, E02, E03, E04?

Gli assistiti con codici di esenzione E01, E03, E04, ove ancora in possesso delle condizioni che ne danno diritto, sono automaticamente inseriti negli elenchi forniti dal Sistema nazionale "Tessera Sanitaria", poiché questo sistema considera i dati dell'anagrafe tributaria e dell'INPS. Gli assistiti con codice di esenzione E02, se ancora in possesso delle condizioni che ne danno diritto, devono rendere un'autocertificazione presso gli uffici distrettuali dell'ASL di appartenenza, per poter essere inseriti negli elenchi degli esenti ed ottenere l'attestato di esenzione. All'atto della prescrizione da parte del medico di famiglia, l'assistito (o altri che per esso ne abbia titolo, ad esempio il genitore per il minore) richiede l'indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizione economica: il medico prescrittore, verificata la presenza del nominativo dell'assistito nell'elenco fornito dal Sistema nazionale "Tessera Sanitaria", riporta il codice di esenzione sulla ricetta. Se il nominativo dell'assistito non è presente nell'elenco, il medico non può indicare alcun codice di esenzione sulla ricetta: pertanto, barra la casella N (nessuna esenzione) ed invita l'assistito a recarsi presso gli sportelli distrettuali dell'ASL di competenza per rendere l'eventuale autocertificazione ed ottenere l'attestato di esenzione.

Si ricorda che l'autocertificazione dovrà essere resa dall'interessato (o da chi per esso ne ha titolo) munito di valido documento d'identità e della Tessera Sanitaria.